



*Consiglio Regionale della Campania*

**XI LEGISLATURA**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**  
**SEDUTA DEL 29 APRILE 2021**

**Deliberazione n. 22**

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile alle ore 13:20, nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F /13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

Gennaro OLIVIERO	Presidente
Loredana RAIA	Vice Presidente
Valeria CIARAMBINO	Vice Presidente
Andrea VOLPE	Consigliere Questore
Massimo GRIMALDI	Consigliere Questore
Fulvio FREZZA	Consigliere Segretario
Alfonso PISCITELLI	Consigliere Segretario

**OGGETTO: L.R. n. 2 del 4/3/2021, art. 3 - Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici. Disciplinare.**

Sono assenti: //////////////

Presiede: Gennaro Oliviero

Assiste il Segretario Generale Mario Vasco

Relatore: Presidente Oliviero

**PREMESSO** che l'Ufficio di Presidenza

- a. con delibera del 19 febbraio 2013, n. 211 ha adottato il regolamento contenente il nuovo ordinamento del Consiglio regionale, che ha sostituito la preesistente normativa di cui alla legge regionale n. 15/1989, successivamente modificata più volte;
- b. con delibera del 3 giugno 2014, n. 323 approvava il testo coordinato del regolamento concernente il nuovo ordinamento degli Uffici del Consiglio Regionale della Campania quale risultante dalla citata delibera n. 211 del 2013 e dalle successive delibere di modifica;
- c. con delibera del 27 febbraio 2015, n. 369 veniva revocata la delibera n.211/2013 e le sue successive modifiche ed integrazioni e veniva approvato il testo del regolamento concernente l'ordinamento del Consiglio regionale della Campania, composto di 21 articoli, che, all'articolo 15, prevede quali Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici l'Ufficio del Presidente del Consiglio regionale, gli Uffici dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni consiliari, gli Uffici del Capo di gabinetto e gli Uffici dei gruppi consiliari e del rappresentante dell'opposizione;
- d. con delibera del 20 febbraio 2019, n. 164 l'articolo 15 del vigente ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale della Campania relativo alla disciplina degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici veniva ulteriormente modificato;

**RILEVATO** che

- a. con legge regionale del 4 marzo 2021, n. 2, l'articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012) veniva integrato con i seguenti commi:

*"12bis l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, senza nuovi o maggiori oneri, ad individuare il contingente massimo di personale, la composizione e l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale,*

*12ter "per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. Tale indennità remunera anche la disponibilità a orari disagiati nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici.*

*12quater l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL";*

**CONSIDERATO** che

- a. tale norma incide sui preesistenti Uffici di diretta collaborazione, demandando all'Ufficio di Presidenza l'adozione di una normativa di dettaglio che ne specifichi il contingente, la composizione e l'organizzazione, senza nuovi o maggiori oneri e, pertanto, nel rispetto del limite della spesa sostenuta al 31/12/2020;



- b. per effetto della citata modifica normativa l'articolo 15 del vigente ordinamento, così come formulato, non può più trovare applicazione e, pertanto, va espunto;

**RITENUTO** quindi di dover dettare un'apposita disciplina di dettaglio per gli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici coerente con il quadro normativo di riferimento e con il CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 entrato in vigore il 21/05/2018 che, tra l'altro, al Titolo VIII riconosce aumenti ai trattamenti tabellari e accessori di tutte le categorie di inquadramento e agli istituti previsti dal CCDI del personale non dirigenziale del Consiglio regionale approvato con Delibera UdP n.158 del 28/12/2018 e s.m.i.;

**VISTI, inoltre:**

gli articoli 26, 36 e 37 dello Statuto della Regione Campania;  
gli articoli 4, 14, 27, 30 e 70 del D.Lgs. n.165/2001;  
l'articolo 46 della Legge regionale 26 luglio 2002 n. 15;  
l'art. 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012);  
la legge regionale 4 marzo 2021, n.2-;  
la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 164 del 20 febbraio 2019;

**DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa esplicitate che si richiamano integralmente

- di approvare il testo del "Disciplinare degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale" di cui all'allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di espungere l'art. 15 "Uffici di diretta collaborazione e supporto degli organi politici" dal vigente ordinamento approvato, da ultimo con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 164 del 20/2/2019, demandandone il drafting alla Direzione Generale Attività Legislativa;
- di trasmettere il presente atto alle Direzioni Generali Attività Legislativa Risorse Umane Finanziarie e Strumentali, al Responsabile della Pubblicazione per gli adempimenti conseguenziali.


Il Direttore Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali

Dott.ssa Maria Salerno




Il Segretario Generale

Mario Vasco




Il Consigliere Segretario

Fulvio Frezza



Il Presidente  
Gennaro Oliviero



## *Allegato A*

### **“Disciplinare degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale”**

#### **(Articolo 1)**

##### **Ambito di applicazione**

Il presente disciplinare si applica agli uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale, di cui all'art. 23 comma 12bis legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 e di seguito elencati:

- a. Ufficio del Presidente del Consiglio;
- b. Gabinetto del Presidente del Consiglio;
- c. Uffici dei componenti dell'ufficio di Presidenza;
- d. Uffici dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
- e. Ufficio del Rappresentante dell'opposizione;

#### **(Articolo 2)**

##### **Ufficio del Presidente del Consiglio**

1. L'Ufficio del Presidente del Consiglio svolge il compito di segreteria particolare e di raccordo con l'amministrazione regionale supportando il Presidente del Consiglio nelle funzioni di indirizzo politico amministrativo e di comunicazione.
2. Al fine di garantire il miglioramento dei processi di comunicazione istituzionale, il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 si avvale di un Portavoce che è nominato con suo decreto che ne determina l'indennità, nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio per detta finalità e comunque non oltre l'importo annuo lordo di euro 42.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali, se ed in quanto dovuti.
- 3.

#### **(Articolo 3)**

##### **Gabinetto del Presidente del Consiglio**

1. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dallo Statuto e dalla normativa statale e regionale vigente ed in particolare:
  - a. supporta l'attività istituzionale del Presidente del Consiglio, raccordandosi con le strutture di diretta collaborazione degli organi politici e con il Segretario generale;
  - b. coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza del Consiglio regionale e nei rapporti con gli organi dello Stato, con gli enti e con gli organismi esterni;
  - c. assiste il Presidente del Consiglio nelle funzioni di componente della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali, delle Assemblee e delle Province Autonome.
2. Alla direzione del Gabinetto del presidente del Consiglio è preposto un Capo di gabinetto che per lo svolgimento dei propri compiti si rapporta direttamente con il Presidente del Consiglio dal quale riceve le direttive.

3. Il Capo di Gabinetto è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale della pubblica amministrazione, professori universitari, ovvero tra persone, anche estranee alle amministrazioni pubbliche, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
4. Il Capo di Gabinetto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio che specifica anche il trattamento economico, che non può essere superiore a quello dei direttori generali del Consiglio.

#### **(Articolo 4)**

#### **Composizione degli Uffici di diretta Collaborazione**

1. Gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 1 sono così composti:
  - a. ufficio del Presidente del Consiglio regionale composto da un numero massimo di 10 unità anche in part time verticale, per una spesa complessiva massima di € 418.711.44, tra il personale di ruolo della Giunta, del Consiglio e degli enti e società inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione Campania, ai sensi del Dlgs 118/2011, nonché di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, distacco o comando.
  - b. uffici dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Capo di Gabinetto e del Rappresentante dell'opposizione ciascuno composto da un numero massimo di 7 unità, anche in part time verticale, per una spesa complessiva massima di € 261.264,65 tra il personale di ruolo della Giunta, del Consiglio e degli enti e società inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione Campania, ai sensi del Dlgs 118/2011, nonché di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, distacco o comando.
2. Per la gestione operativa degli uffici di cui al comma precedente ad uno dei componenti deve essere attribuita la funzione di responsabile di segreteria addetto alla gestione operativa degli uffici, con compiti di coordinamento e controllo delle risorse umane assegnate.

#### **(Articolo 5)**

#### **Tipologie di reclutamento del personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione.**

1. Il personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione è scelto tra i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti:
  - a. ai ruoli del Consiglio Regionale della Campania;
  - b. ai ruoli della Giunta Regionale e degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione Campania ai sensi del Dlgs 118/2011 (assegnazione in comando ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001);
  - c. ai ruoli di altra Pubblica Amministrazione e/o società partecipate ai sensi dell'art 46 comma 1 e 2 LR 15/2002 (assegnazione in comando ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001);
  - d. ai ruoli di società incluse nel perimetro di consolidamento della Regione Campania, ai sensi del Dlgs 118/2011 (assegnazione in comando ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001).
2. Il Consiglio regionale mantiene indisponibile nella propria dotazione organica un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati temporaneamente agli uffici di diretta collaborazione.

#### **(Articolo 6)**

#### **Individuazione del personale.**

1. La scelta delle persone da assegnare ai singoli uffici di diretta collaborazione spetta al titolare dell'organo politico cui ciascuna di esse afferisce, ossia:
  - a. il Presidente del Consiglio per gli Uffici di cui all'art. 1 lettere a) e b);

- b. i componenti dell'Ufficio di Presidenza per gli Uffici di cui all'art. 1 lettera c);
  - c. i Presidenti delle Commissioni consiliari per gli Uffici di cui all'art. 1 lettera d);
  - d. il Rappresentante dell'Opposizione per l'Ufficio di cui all'art. 1 lettera e).
2. Ognuno dei soggetti di cui al comma 1, è tenuto a inviare richiesta scritta, con indicazione del personale da assegnare all'Ufficio di diretta collaborazione a proprio supporto, all'UD Status o all'UD Personale, secondo una delle tipologie di acquisizione, riepilogate all'art. 5.
- La richiesta deve indicare:
- a. nominativi e dati anagrafici;
  - a. modalità di acquisizione;
  - b. categoria di inquadramento per il personale in comando;
  - c. durata dell'assegnazione che non può eccedere la durata della carica del richiedente.
3. I titolari dell'organo politico di cui al comma 1 allegano alla richiesta la dichiarazione, sottoscritta ai sensi del d.lgs 445 del 2000 dall'unità di personale di cui si richiede l'assegnazione, di non ricadere in condizioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
4. Il Dirigente UD Status o UD Personale verificano il rispetto dei limiti di spesa fissati dall'art. 4.

#### **(Articolo 7)**

#### **Procedura di assegnazione del personale.**

1. La scelta del personale da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione rientra nella esclusiva responsabilità del titolare dell'organo politico interessato richiedente ed è effettuata sulla base di un rapporto fiduciario.
2. L'assegnazione del personale, sia regionale che esterno, agli Uffici di diretta collaborazione, sulla base di richiesta nominativa, avviene con determina dei dirigenti di cui ai successivi commi 3 e 4. L'assegnazione del personale, sia regionale che esterno, agli Uffici di diretta collaborazione, sulla base di richiesta nominativa, avviene con determina dei dirigenti di cui ai commi 1 e 2 secondo le rispettive competenze.
3. Se la scelta riguarda personale dell'organico del Consiglio Regionale, l'UD Gestione del Personale del Consiglio provvede all'assegnazione all'Ufficio di diretta collaborazione entro il termine di 10 giorni.
4. Se la scelta riguarda personale dipendente dell'organico della Giunta Regionale, e degli enti e/o di società inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione Campania, ai sensi del Dlgs 118/2011 e/o da altra pubblica amministrazione o società con partecipazione pubblica non inferiore al 49%, l'UD Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto - Status dei Consiglieri procede all'acquisizione dello stesso in comando.
5. Il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione mantiene invariata la propria categoria di inquadramento.

#### **(Articolo 8)**

#### **Trattamento economico accessorio del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione**

1. Per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma 12 ter dell'articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento onnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. Tale indennità, definita nell'Appendice 1 del presente documento, remunera anche la disponibilità a orari disagiati nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici ed è calcolata



tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL.

2. Ai responsabili di segreteria spetta un'indennità accessoria pari all'80% della retribuzione di posizione del Segretario Generale.
3. A tutto il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta mensilmente al netto del 15% che è assoggettato a valutazione annuale, secondo le disposizioni contenute nel vigente sistema di valutazione del personale del Consiglio.

#### **(Articolo 9)**

##### **Cessazione della assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione**

1. La durata dell'assegnazione di personale regionale agli Uffici di diretta collaborazione è fissata dal titolare dell'organo richiedente in funzione di quanto previsto all'art. 6 comma 2. In caso di mutamento del titolare della carica, nel corso della legislatura o alla scadenza naturale, gli incarichi, se non confermati, cessano decorsi novanta giorni dall'insediamento del nuovo titolare dell'incarico. Resta, in ogni caso, in capo al titolare dell'organo o del dipendente la possibilità di interrompere motivatamente l'assegnazione.



**DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO  
ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA  
COLLABORAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE.**

La retribuzione delle unità di personale assegnato (sia interno che comandato) presso gli uffici di diretta collaborazione è pari a quella percepita nella posizione economica di appartenenza cui si aggiunge l'emolumento unico di cui al comma 12ter dell'art. 23 della citata L.R. 1/2012.

Ai fini della quantificazione dell'emolumento unico si tiene conto, a norma dello stesso comma 12ter dell'art. 23 della L.R. 1/2012, dei contratti collettivi decentrati integrativi per il personale non dirigenziale del Consiglio regionale della Campania (CCDI approvato con Delibera UdP n.158 del 28/12/2018 e s.m.i.).

Detto emolumento è costituito da un importo fisso parametrato alle rispettive categorie di inquadramento pari a euro 18.017,90 per la categoria B, euro 18.438,00 per la categoria C, euro 19.006,60 per la categoria D, di cui il 15% è assoggettato a valutazione annuale.

L'emolumento onnicomprensivo è determinato sulla base dei seguenti istituti del contratto collettivo per il personale non dirigenziale del Consiglio regionale della Campania:

CATEGORIA	PERFORMANCE	CONDIZIONI LAVORO	SPECIFICHE RESPONSABIL.	STRAORDINARIO (10 ORE ANNUE)	TOTALE
	(ANNO 2019)				
B	12.527,00	2.360,00	3.000,00	130,90	18.017,90
C	12.931,00	2.360,00	3.000,00	147,00	18.438,00
D	13.470,00	2.360,00	3.000,00	176,60	19.006,60

Per la categoria A viene confermato l'importo di euro 16.000,00 stabilito con delibera dell'UdP n. 16/2019.

In ipotesi di part time, l'emolumento onnicomprensivo è parametrato alla percentuale di prestazione lavorativa.